



ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO "DON BOSCO"

	Scuola Primaria - Via Platania, n°13 - Tel. 0925/61162 Scuola dell'infanzia e Primaria - Imbornone, n°1 - Tel. 0925/540424 Scuola Media Navarro - Via Imbornone, SNC - Tel. 0925/61281 C.F:83002130843 Cod. Univoco UFT4T8 e-mail: agic85600x@istruzione.it pec: agic85600x@pec.istruzione.it sito web: www.icdonboscoribera.edu.it	
---	--	---

REGOLAMENTO USO DELLE TIC

Triennio scolastico 2022/2025

Approvato dal Collegio dei Docenti n. 3 del 18/09/2023

Approvato dal Consiglio di Istituto n. 2 del 29/09/2023

Il presente Regolamento è parte integrante del PTOF 2022/2025

AGGIORNAMENTO ANNO SCOLASTICO 2024/25

Premessa

Scopo del presente documento è quello di informare l'utenza al fine di garantire un uso corretto e responsabile delle apparecchiature informatiche collegate alla rete in dotazione alla Scuola, nel rispetto della normativa vigente.

Il curriculum scolastico prevede che gli alunni imparino a trovare materiale, recuperare documenti e scambiare informazioni utilizzando le TIC (Tecnologie di Comunicazione Informatica). Internet offre sia agli alunni che agli insegnanti una vasta scelta di risorse diverse e opportunità di scambi culturali con gli studenti di altri paesi, risorse per il tempo libero, le attività scolastiche e sociali. Pertanto la Scuola promuove l'uso delle Tecnologie Informatiche e della Comunicazione (di seguito denominate "TIC") come supporto dei processi di insegnamento - apprendimento, nell'ottica di una didattica inclusiva, con opportunità e modalità diverse ai fini del successo formativo, cognitivo e psico-sociale degli alunni, per promuovere l'eccellenza in ambito didattico attraverso la condivisione delle risorse, l'innovazione e la comunicazione.

Gli utenti, siano essi maggiorenni o minori, devono essere pienamente consapevoli dei rischi a cui si espongono quando navigano in rete. Di fatto esiste la possibilità che durante il lavoro online si

possa entrare accidentalmente in contatto con materiale inadeguato e/o illegale, pertanto la Scuola promuove l'adozione di strategie che limitino l'accesso a siti e/o applicazioni illeciti: è infatti dovere della Scuola garantire il diritto dei minori all'accesso alla rete e adottare nel contempo tutti i sistemi di sicurezza conosciuti per diminuire le possibilità di rischio nella navigazione.

Gli insegnanti hanno la responsabilità di guidare gli alunni nelle attività on-line, di stabilire obiettivi chiari nell'uso di Internet e insegnarne un uso accettabile e responsabile, di individuare regole di condotta chiare per un uso critico e consapevole di Internet anche a casa al fine di prevenire il verificarsi di situazioni potenzialmente pericolose.

Il personale di segreteria, nella gestione degli aspetti didattici ed educativi dell'Istituto fa largo uso oramai da anni delle tecnologie informatiche, nell'ottica della dematerializzazione degli atti oltre che per una efficiente ed efficace comunicazione.

Resta fermo che non è possibile garantire una navigazione totalmente priva di rischi e che la Scuola e gli insegnanti non possono assumersi le responsabilità conseguenti all'accesso accidentale e/o improprio a siti illeciti, o al reperimento ed uso di materiali inappropriati.

La scuola ha elaborato questo documento in conformità con le LINEE DI ORIENTAMENTO per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e cyberbullismo (aprile 2015) elaborate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in collaborazione con il Safer Internet Center per l'Italia, programma comunitario istituito dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione.

Le regole approvate nel presente disciplinare tecnico devono avere una valenza formativa e non solo sanzionatoria, perché il loro scopo è quello di aiutare gli utenti meno esperti a orientarsi in merito a temi quali la privacy, la libertà di espressione, il plagio, l'identificazione ed identità di rete, l'etica nella rete, i vincoli legali, le molestie, l'utilizzo delle risorse.

Il Regolamento si propone di perseguire le seguenti finalità:

- garantire la massima efficienza delle risorse,
- garantire la riservatezza delle informazioni e dei dati,
- provvedere ad un servizio continuativo nell'interesse della comunità scolastica,
- provvedere ad un'efficiente attività di monitoraggio,
- garantire il rispetto delle leggi in materia di utilizzo delle risorse informatiche,
- garantire la massima sicurezza nell'interazione tra l'Istituto e gli altri soggetti pubblici o privati e ottimizzare i costi di esercizio.

Riferimenti normativi

Il presente documento è stato redatto in conformità alle seguenti disposizioni normative, per quanto attiene al settore scolastico:

Regolamento per l'uso delle tecnologie informatiche e della comunicazione

- D.P.R. n. 275 del 25/02/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 5;
- L.675 del 31 dicembre 1996 relativa alla privacy;
- C. M. 114/2002, Sulle infrastrutture tecnologiche nelle scuole e nuove modalità di accesso al sistema informativo.
- Dlgs 196/2003 T.U. sulla privacy entrato in vigore il 1/1/2004 che riassume le norme precedenti sulla privacy;
- L. 325/2000 sull'adozione delle misure di sicurezza nel trattamento dei dati in applicazione dell'art.15 della L. 675/1996;
- L. 547/ 1993: norme in materia di reati informatici;
- L. 4/2004, Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici; Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 /12/2006 (competenza digitale come competenza chiave)
- D. lgs 305/2006 del 07/12/2006, Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del Dlgs 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali;
- D. lgs 196/2003 Testo Unico sulla privacy entrato in vigore il 01/01/2004 che riassume le norme precedenti sulla privacy
- C.M. 152/2001, Sulla diffusione delle reti LAN
- Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni circolare n.2 Agid
- D. lgs 68/2003, Sulla regolamentazione per la tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione;
- L. 300/1970, Statuto dei lavoratori;
- Legge 29 maggio 2017 n. 71, prevenzione del cyber bullismo a partire già dalla scuola primaria.

Strategie della scuola per garantire la sicurezza delle ICT

Il Responsabile di plesso è individuato quale Responsabile dei laboratori di informatica al quale gli altri operatori dovranno rivolgersi.

Ogni operatore scolastico (docente/ATA) sarà tenuto a leggere e conoscere il presente disciplinare tecnico, impegnandosi a prendere piena consapevolezza delle responsabilità di propria competenza.

E' consentito l'accesso alle postazioni dei computer negli orari di apertura della scuola per compiti connessi allo svolgimento delle proprie mansioni. Le attività dei laboratori sono regolamentati da orari di apertura e di chiusura.

E' consentito l'accesso agli alunni in orario scolastico solo ed esclusivamente se accompagnati dal docente di riferimento, il quale controllerà che l'utilizzo avvenga secondo le modalità previste dal presente regolamento. Ogni plesso predisporrà un calendario di utilizzo dei laboratori.

Le strategie previste da adottare sono:

- Regolamentazione, tramite orario settimanale, dell'utilizzo di laboratori di informatica a cui gli alunni possono accedere solo se accompagnati dai docenti, i quali sono responsabili di quanto avviene nelle proprie ore di laboratorio;
- E' predisposta una separazione fisica tra la rete didattica e quella amministrativa;
- Utilizzo di password di sistema per attivare l'accesso ai computer *Master* (riservati ai docenti) di entrambi i laboratori;
- Controllo del sistema informatico della scuola al fine di prevenire e/o rimediare a possibili disfunzioni dell'hardware o del software;
- Regolare periodicità del controllo, da parte del responsabile di plesso, dei file utilizzati, di quelli temporanei, dei siti visitati e della cronologia;
- E' fatto divieto di accedere a risorse di rete internet o esterne alla scuola;
- E' fatto divieto di cancellare, disinstallare, copiare o asportare deliberatamente programmi software per scopi personali o per altri motivi non pertinenti alle attività didattiche;
- E' fatto divieto di rimuovere, danneggiare deliberatamente o asportare componenti hardware;
- Abbandonare il posto di lavoro lasciandolo incustodito e quindi accessibile ad altri operatori, se non con l'autorizzazione del docente presente in aula;
- E' fatto divieto di inserire file sul server o scaricare software non autorizzati;
- Utilizzo di un software antivirus aggiornato costantemente;
- Utilizzo di CD personali e di chiavette previa autorizzazione del docente responsabile dell'ora che li sottopone ad un controllo antivirus;
- Possibilità di utilizzare solo software autorizzati dalla scuola;
- Controllo periodico dello spazio web dedicato alle attività didattiche della scuola;
- E' fatto divieto assoluto di modificare le impostazioni di sistema trovate in uso: desktop, screensaver, ecc.

5) - Norme e linee guida

Tutti gli operatori connessi ad internet devono rispettare la legislazione vigente applicata alla comunicazione su Internet. Il sistema di accesso ad Internet della scuola prevede l'uso di un filtro di prossima attivazione:

- che non deve permettere l'accesso a siti o pagine web incompatibili con la politica educativa della scuola (violenza, droghe, sesso, razzismo, etc.);

- che deve consentire solo l'accesso a un numero limitato di siti già selezionati;
- che non deve consentire le ricerche di pagine o siti web con l'uso di parole chiave inappropriate;
- che deve utilizzare un sistema di valutazione per la selezione di contenuti inadeguato attraverso l'uso di browser che respingono queste pagine;
- che deve monitorare i siti visitati dagli alunni e dagli insegnanti.

Hanno diritto ad accedere i dipendenti, le ditte fornitrici di software per motivi di manutenzione e limitatamente alle applicazioni di loro competenza, collaboratori nonché esperti esterni, impegnati nelle attività istituzionali per il periodo della collaborazione o contrattuale.

Qualora si registrasse un certo numero di violazioni delle regole stabilite dalla policy scolastica, la scuola, su valutazione del responsabile di plesso e del dirigente scolastico, si assume il diritto di impedire l'accesso dell'operatore ad Internet per un certo periodo di tempo rapportato alla gravità commessa.

In caso di abuso, a seconda della gravità del medesimo, e fatte salve ulteriori conseguenze di natura penale, civile, amministrativa, pecuniaria (se trattasi di rottura, danni ai beni, ...) potranno essere comminate le sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente.

Molta attenzione e cura deve essere posta in occasione di eventuali utilizzi di Social Network (Facebook, MySpace, ecc.). Ciò può avvenire solo se strettamente seguiti da docenti esperti in ciò. Comunque si suggerisce, prima dell'effettivo utilizzo di tali siti, di eseguire una sapiente ed attenta consultazione dell'opuscolo "Social Network: attenzione agli effetti collaterali", visibile e scaricabile presso il sito dell'Autorità del Garante per la Privacy: www.garanteprivacy.it

I docenti che utilizzano il laboratorio di informatica sono tenuti ad illustrare didatticamente agli alunni i contenuti della Politica d'Uso Accettabile delle TIC tenendo conto ovviamente della loro età, evidenziando le opportunità e i rischi connessi all'uso della comunicazione tecnologica.

Più in particolare **gli studenti** saranno invitati a:

- Non inviare a nessuno la propria foto o quelle di altre persone;
- Non accedere mai a siti in cui viene chiesto un pagamento;
- Non comunicare a nessuno, **per nessuna ragione**, il numero di carta di credito o i dati bancari dei genitori o di conoscenti;
- Non fissare appuntamenti o incontri con persone conosciute attraverso la rete;

- Informare genitori e insegnanti nel caso fossero comparse informazioni o pagine che creano disagio o novità.

6) - Fornitore di servizi Internet

Il personale della scuola possiede già la propria casella di posta elettronica fornita dal Ministero della P.I. E' consentito, pertanto, l'utilizzo della posta elettronica personale per compiti connessi alla propria funzione.

Indirizzi di posta elettronica possono essere forniti solo a gruppi o a classi, ma mai a singoli studenti. Il traffico dei messaggi deve comunque essere controllato direttamente dal docente che assiste durante l'ora di laboratorio.

Si raccomanda a tutto il personale docente che accompagna l'attività di laboratorio di avere grande cura per l'adozione di tutte le modalità di tutela dei dati personali, come indicato nel Disciplinare Interno adottato dalla scuola ed aggiornato annualmente.

Non è prevista la possibilità di creare account personali né di scaricare la propria posta sui computer della scuola. Inoltre:

- durante l'orario scolastico gli studenti, sempre guidati dall'insegnante, potranno utilizzare solo fornitori di servizi e-mail approvati dalla scuola e per soli scopi didattici e/o culturali;
- per la navigazione su Internet l'insegnante guiderà gli studenti alla ricerca di informazioni su piattaforme e motori di ricerca creati per la didattica:
 - a) per le scuole dell'infanzia e primarie si suggeriscono i siti: www.educity.it – www.kidsfreeware.com/computer/surfing_browser.html – www.simpaticol.com – www.baol.it – www.bambini.it – www.girotondo.com –
- Si segnalano anche i suggerimenti e le informazioni messe a disposizione su Internet da organismi governativi quali www.italia.gov.it/chihapauradellarete/index.html – www.poliziadistato.it/cittadino/consigli/internet.html – www.carabinieri.it/cittadino/CONSIGLI/tematici/internet.html
- gli alunni potranno inviare messaggi solo se tale procedura fa parte di un progetto di lavoro autorizzato dell'insegnante;
- gli alunni non devono rilevare dettagli o informazioni personali o di altre persone di loro conoscenza (indirizzi, numeri di telefono);
- l'invio e la ricezione di allegati non sono permessi e devono eventualmente essere concordati con l'insegnante;
- è vietato utilizzare catene telematiche di messaggi.

7) - Mailing list moderate, gruppi di discussione e chat room

Agli studenti non è assolutamente consentito né l'accesso alle chat-room pubbliche e non moderate né l'utilizzo di telefoni cellulari durante l'orario scolastico.

Sarà consentito loro sia l'utilizzo dei gruppi di discussione messi a disposizione dalle piattaforme didattiche, sotto lo stretto controllo degli insegnanti, sia l'utilizzo di lettori iPod purché tali attività facciano parte di progetti di lavoro precedentemente autorizzati e concordati con l'insegnante responsabile.

La scuola, nella persona del Dirigente scolastico, riconoscendo la semplicità, la rapidità, l'economicità di questo servizio offerto da Internet, potrà utilizzare il sistema delle mailing list per comunicare con i docenti notizie di loro pertinenza.

Analogamente la scuola potrà utilizzare le mailing list per comunicare direttamente con gli alunni o con i loro genitori. L'uso della posta elettronica richiede cautele che diversificano rispetto quelle stabilite nella corrispondenza tradizionale. In primo luogo gli indirizzi di posta elettronica degli utenti (famiglie, docenti) non devono essere divulgati. Nel caso di invii a gruppi di docenti, genitori, alunni o a gruppi compositi si devono evitare liste di indirizzi nei campi "To:" oppure "Cc:" in quanto questi campi sono visibili a tutti i destinatari, e così tutti gli indirizzi di posta possono essere acquisiti da tutti i destinatari del messaggio.

E', pertanto, opportuno utilizzare il campo "Bcc:" così da restare nascosto ai destinatari del messaggio.

8) - Uso delle immagini e dei filmati nella scuola

La scuola usa documentare aspetti della vita scolastica anche mediante le immagini conservate attraverso fotografie o videoriprese di eventi riguardanti gite scolastiche, recite, foto di classe, uscite didattiche, recite teatrali, gare e premiazioni sportive ed altro ancora purché simili. Difatti, la pubblicazione delle fotografie o video è indispensabile per la valenza di tutti i progetti didattici approvati ed inseriti nel PTOF.

Tali immagini sono da considerare dati personali. Non vi è dubbio che in questi casi ricorra la funzione istituzionale; infatti la documentazione delle iniziative riproducenti momenti di vita scolastica corrisponde a finalità educativa, didattica e formativa.

Se le produzioni di fotografie o le effettuazioni di videoriprese dovessero essere effettuate direttamente dai genitori l'operazione esula dall'ambito di interesse del Codice sulla Privacy in quanto il trattamento è effettuato da persona fisica per fini esclusivamente personali: ciò è peraltro

garantito dall'art. 5 comma 3. e puntualmente ribadito dal Garante in una Decisione del gennaio 2001.

Se la riproduzione fotografica è effettuata da un dipendente si riterrà lecita solo se lo stesso dipendente sarà destinatario di una designazione come incaricato che lo autorizza a ciò, a tal fine sono da ritenersi autorizzati tutti i docenti individuati in qualità di Referenti o Responsabili di progetto o Funzioni Strumentali. Tutto il materiale fotografico ottenuto appartiene alla scuola in quanto realizzato nell'ambito del rapporto di lavoro anche con riferimento al connesso diritto alla riproduzione. La scuola, pertanto, vanta il diritto esclusivo sul materiale prodotto.

Se, infine, il fotografo è un professionista, la scuola verificherà le credenziali dello stesso e avrà cura di formalizzare il mandato con una lettera di incarico se il fotografo è un artigiano o con una lettera di responsabile se il fotografo è una società di servizi. La scuola farà in modo di mettere in contatto le famiglie con il fotografo così da prestare il loro consenso alla realizzazione fotografica in quanto il rilascio del consenso è necessario trattandosi del fatto che il fotografo è un soggetto privato.

La scuola adotterà la stessa procedura nel caso in cui la stessa gestisca eventi o manifestazioni, nel corso di un partenariato con soggetti esterni, le cui rappresentazioni fotografiche verranno usate per comunicare l'evento a mezzo stampa o televisione. In questo ultimo caso la scuola non formalizzerà con i soggetti preposti alla realizzazione fotografica alcuna lettera di incarico, però avrà cura di informare adeguatamente i genitori sull'uso che si vuole fare della ripresa e quindi consentire di esprimere il libero consenso al trattamento delle immagini

Laddove è richiesto l'intervento del professionista esterno, gli interessati non potranno pretendere la restituzione del materiale fotografico secondo quanto fissato dalla legge sul diritto d'autore, Legge 633 del 22 aprile 1941. Di contro il fotografo deve garantire che si conformerà non soltanto alla prescrizione della suddetta legge sul diritto d'autore ma anche e soprattutto alle prescrizioni del Codice sulla *Privacy* non facendo uso improprio delle immagini.

L'utilizzo di telefonini, di apparecchi per la registrazione di suoni e di immagini non è consentito. Può concedersi il loro utilizzo, alla presenza dei docenti, solo per usi didattici e sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte nonché della loro dignità con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Per ogni altro utilizzo ed eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario preliminarmente informare adeguatamente le persone coinvolte nella registrazione (docenti, studenti,...) ed ottenerne il loro consenso scritto.

9) - Gestione del sito web della scuola

La D.S.G.A, e la responsabile del sito, Animatore Digitale, gestiscono le pagine del sito della scuola ed è loro responsabilità garantire che il contenuto pubblicato sia accurato e appropriato. Rientra nei loro compiti la revisione periodica dell'Informativa sul trattamento dei dati personali del sito della scuola, già pubblicata nello stesso.

La scuola detiene i diritti d'autore dei propri documenti che si trovano sul sito o di quei documenti per i quali è stato chiesto ed ottenuto il permesso dall'autore proprietario.

Le informazioni pubblicate sul sito della scuola relative alle persone da contattare devono includere solo l'indirizzo della scuola, l'indirizzo di posta elettronica e il telefono della scuola medesima, ma non mai informazioni relative agli indirizzi del personale della scuola o altre informazioni del genere.

La scuola richiede ai genitori, attraverso un'autorizzazione (liberatoria) a cui daranno il consenso al momento dell'iscrizione, con validità pari agli anni di permanenza dell'allievo nell'Istituto, il permesso di pubblicare il materiale prodotto dagli alunni, le fotografie degli stessi, nonché immagini e video realizzati nell'ambito delle attività didattiche. Il nome degli alunni non verrà allegato alle fotografie, ma sarà riportata soltanto la classe di frequenza.

Si provvederà a sfumare il volto degli alunni per i quali l'autorizzazione non è stata concessa, in modo da renderli non riconoscibili.

Le fotografie degli alunni della scuola verranno selezionate attentamente dagli insegnanti in modo tale che gruppi di alunni siano ritratti in attività didattiche a scopi documentativi.

Non sarà necessaria l'autorizzazione per l'inserimento di immagini fotografiche di adulti, qualora siano ritratti in un contesto generale. L'autorizzazione scritta verrà richiesta nel caso in cui si tratti di primi piani. Il sito web potrà, in sintesi, pubblicare tutto ciò che, nella prassi comune, può essere affisso sulle bacheche della scuola.

La scuola offre, all'interno del proprio sito web, tutta una serie di servizi alle famiglie ed ai fruitori esterni che rendono visibile l'attività della scuola.

Regolamento per l'uso delle tecnologie informatiche e della comunicazione

Tutti i servizi offerti non potranno ricondursi, anche indirettamente, al trattamento di dati personali sensibili (ovvero quei dati personali idonei a rilevare l'origine etnica, le convinzioni religiose, filosofiche e d'altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a calettare religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale) o a dati giudiziari (ovvero i dati personali idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato).

10) - Informazioni sulla Politica d'Uso Accettabile della scuola

Le regole di base relative all'accesso ad Internet verranno approvate dal Consiglio d'Istituto ed esposte nei laboratori di informatica.

Il Dirigente Scolastico ha il diritto di revocare l'accessibilità temporanea o permanente ai laboratori informatici a chi non si attiene alle regole stabilite.

Il personale scolastico avrà notificata, tramite affissione all'albo web e alla bacheca del Registro elettronico di ogni docente, una copia della Politica d'Uso Accettabile della scuola, che dovrà essere osservata scrupolosamente.

I genitori/tutori verranno informati della P.U.A. della scuola e potranno richiedere copia del presente regolamento.

Quindi, la scuola, per consentire la massima diffusione del presente regolamento, lo pubblicherà nel sito web della scuola e, a richiesta, potrà essere consultato presso la segreteria della stessa.

11) – Conclusioni

I percorsi formativi predisposti dal MIUR, i finanziamenti per le tecnologie che hanno consentito alle scuole di dotarsi di infrastrutture adeguate, il sempre maggiore uso che i docenti fanno delle ICT, tutto concorre a prefigurare uno scenario in cui le regole stabilite nel presente regolamento, potranno aiutare a sviluppare consapevolezza e a far conseguire risultati positivi a tutti i soggetti che nelle scuole si accingeranno ad usare la tecnologia per la crescita culturale e civile degli allievi, di quei piccoli cittadini che nelle nostre aule diventano i cittadini protagonisti della società di domani.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Antonina Triolo
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93*